

12061.19

C-I



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ANTONIO DIDONE	Presidente
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere - Rel.
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere
ROBERTO AMATORE	Consigliere
LUCA SOLAINI	Consigliere

Oggetto

Sequestro
conservativo
immobiliare - vendita
- fallimento - effetti -
estensione - principi

Ud. 07/03/2019 PU
Cron. *12061*
R.G.N. 15311/2014

SENTENZA

sul ricorso 15311/2014 proposto da:

Curatela del Fallimento Aurora 2000 S.p.a., i

-ricorrente -

contro

*661
2019*

Curatela del Fallimento D.M.A. S.r.l.,

;

l

;

- intimato -

avverso la sentenza n. 740/2013 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 08/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato Edoardo Lamicela che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Fatti di causa

Nell'anno 1987 il tribunale di Catania autorizzava Massimo e Carmelo a procedere a sequestro conservativo mobiliare e immobiliare in pregiudizio di Aurora 2000 s.p.a.

Le misure venivano eseguite su un terreno in Calatabiano, contrada Banco Monteforte, e a seguito di convalida erano convertite in pignoramento.

Nelle more del giudizio di convalida la società Aurora, con rogito in data 9-3-1988, vendeva a Vera Costruzioni di Silvana & c. s.a.s. un locale a uso commerciale, costruito sul terreno in questione; indi la Vera Costruzioni a sua volta, con rogito del 13-6-1996, rivendeva il medesimo locale a PAG di Antonino e Grazia s.n.c., la quale lo concedeva infine in locazione a DMA s.r.l.

Il 21-11-1996 era dichiarato il fallimento di Aurora 2000 s.p.a., e il curatore, agendo in surrogazione dei creditori di cui alle riferite procedure esecutive, con citazione del giugno 2001 e del febbraio 2002 conveniva in

giudizio tutte le dianzi dette società - Vera Costruzioni di Silvana & c. s.a.s. essendo nel frattempo divenuta Vera Costruzioni di Federico s.a.s. -, nonché i soci in proprio Federico e Ines Silvana per sentir dichiarare l'inefficacia degli atti di vendita e del contratto di locazione e condannare i convenuti alla restituzione dell'immobile e al risarcimento dei danni.

In giudizio si costituivano le società PAG s.n.c. e DMA s.r.l., mentre tutti gli altri rimanevano contumaci.

L'adito tribunale, con sentenza in data 21-7-2006, accoglieva la domanda nella sola parte afferente l'inefficacia dei contratti nei confronti della massa.

La sentenza, impugnata separatamente dalle società suddette, veniva riformata dalla corte d'appello di Catania, la quale riteneva, in base al principio affermato da questa Suprema Corte con sentenza n. 25963 del 2009, che il curatore, rispetto all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli trascritti dopo il pignoramento, non potesse giovare invece della inopponibilità degli atti aventi a oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui, ex art. 2906 cod. civ., può avvantaggiarsi il solo sequestrante.

Per la cassazione della sentenza, depositata l'8-4-2013, non notificata, la curatela ha proposto ricorso affidato a un solo mezzo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione

I. - Con unico motivo la curatela fallimentare denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2906 e 2913 cod. civ. nonché degli artt. 680 e 686 cod. proc. civ., 51, 52 e 107 legge fall. (testo *pro tempore*).

Censura la tesi affermata in sentenza poiché dall'art. 107, primo comma, legge fall. si doveva trarre il distinto principio secondo cui il creditore istante perde, dopo il fallimento, il potere di impulso della procedura esecutiva anteriormente instaurata, nella quale invece subentra il curatore; e a tale principio non si sottrae la fattispecie del sequestro conservativo, in quanto questo, determinando come effetto tipico un vincolo

di indisponibilità del bene a favore del solo sequestrante, non potrebbe come tale sopravvivere alla dichiarazione di fallimento nella quale il vincolo si assorbe a vantaggio di tutti i creditori.

Tanto sarebbe sottinteso – secondo la ricorrente – dalla più recente sentenza di questa Corte n. 8425 del 2013.

II. - Il motivo è infondato.

Il giudice *a quo* ha confermato la decisione al principio reso da questa Corte con la sentenza n. 25963 del 2009.

Il principio postula che, nell'ipotesi in cui, prima della dichiarazione di fallimento, sia stato trascritto da un creditore il sequestro conservativo su un bene immobile, successivamente ceduto dal debitore a un terzo, con acquisto trascritto anteriormente alla conversione della misura cautelare in pignoramento, a seguito dell'inizio dell'espropriazione forzata sul predetto bene e a norma dell'art. 107 della legge fall. il curatore si sostituisce al creditore istante, che perde ogni potere di impulso ai sensi dell'art. 51 della legge fall.; tale sostituzione opera di diritto, senza che sia necessario un intervento del curatore o un provvedimento di sostituzione del giudice dell'esecuzione; tuttavia se il curatore interviene nell'esecuzione, si realizza un fenomeno di subentro nel processo, come manifestazione del più generale potere di disposizione dei beni del fallito ex art. 31 della legge fall., ma non una vera e propria sostituzione processuale ex art. 81 cod. proc. civ., potendo perciò il curatore giovare degli effetti sostanziali e processuali del solo pignoramento, ex art. 2913 cod. civ., ma non sostituirsi nelle posizioni giuridiche processuali strettamente personali del creditore istante, dalle quali non deriva i propri poteri che, invece, hanno fonte nella legge fallimentare.

Ne consegue che mentre al curatore, come partecipante alla medesima esecuzione che con lui prosegue, sono inopponibili gli atti pregiudizievoli trascritti successivamente al pignoramento, egli non può giovare della inopponibilità degli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata in quanto tale, trattandosi di effetti di cui si avvantaggia, ex art. 2906 cod. civ., solo il creditore sequestrante.

III. - Con tale principio non è in contrasto la sentenza richiamata nel ricorso.

Non lo è in quanto l'effettivo tenore di quella sentenza (Cass. n. 8425-13) discende dalla diversità sostanziale della fattispecie.

Essa infatti ha affermato che la dichiarazione di fallimento del debitore, sui cui beni sia stato precedentemente autorizzato e ritualmente trascritto un sequestro conservativo, determina, da un lato, la improseguibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare - attesa l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento (da cui deriva, giusta l'art. 52 legge fall., un vincolo di indisponibilità sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato ad avvantaggiare tutti i creditori), il vincolo di indisponibilità relativa prodotto dal sequestro e la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa; e, dall'altro, l'assorbimento, a vantaggio di quest'ultima, del vincolo prodotto dalla misura cautelare.

Senonché l'affermazione attinente all'assorbimento del vincolo del sequestro a vantaggio della massa è stata resa a corredo di una ipotesi in cui la vendita immobiliare (aveva avuto a oggetto gli immobili a suo tempo sequestrati, ma) era intervenuta dopo la conversione del sequestro in pignoramento. E tanto emerge con chiarezza dalla parte espositiva dei fatti di causa, che la richiamata Cass. 8425-13 così descrive: "la società, fallita in data 29 maggio 1996, aveva stipulato in data 9 maggio 1996 i contratti di vendita di immobili come descritti in atti, (..), deducendo che su ciascun appartamento gravavano non solo le ipoteche a garanzia del mutuo fondiario (..), ma anche le domande di esecuzione specifica trascritte in data 2 luglio 1994, il sequestro conservativo trascritto il 1 febbraio 1995, ed il pignoramento immobiliare trascritto il 16 novembre 1995".

Può osservarsi che, trattandosi di sequestro trascritto a febbraio 1995, è ovvio che non si poneva, in quella fattispecie, alcun problema di convalida, gli artt. 680-683 cod. proc. civ. (qui invece rilevanti) essendo stati abrogati dall'art. 89, primo comma, della l. n. 353 del 1990 a decorrere dal 1° gennaio 1993; e in ogni caso che, in base all'art. 686 cod.

proc. civ., la vendita dei beni era stata fatta dopo la conversione del sequestro in pignoramento, con consequenziale rilevanza per tal motivo dell'assorbimento del vincolo in vantaggio della massa, siccome discendente dalla conversione.

La sentenza di questa Corte alla quale il giudice *a quo* si è uniformato (Cass. n. 25963-09) è invece attestata su fattispecie esattamente opposta, poiché in quel caso – come in questo che occupa – si discuteva della opponibilità al curatore fallimentare, intervenuto nella già promossa esecuzione, di un trasferimento immobiliare trascritto dopo il sequestro ma prima della sua conversione in pignoramento.

Donde in definitiva nessun contrasto sussiste tra i principi richiamati e non è proficuo invocare quello più recente per contraddire l'orientamento giurisprudenziale anteriormente formatosi; orientamento al quale, invero, in questa sede va data ulteriore continuità per la ragione che segue.

IV. - I creditori del debitore sequestrato, che sono rimasti estranei al procedimento di sequestro del bene, ovvero che non abbiano sottoposto il bene a sequestro a loro volta, laddove, *medio tempore*, il bene sequestrato sia stato oggetto di atti dispositivi, non godono degli effetti dell'iniziativa del creditore sequestrante, e non sono in posizione equivalente a quella dei creditori intervenuti in una procedura esecutiva.

Non ha alcuna rilevanza sottolineare (come fatto dalla curatela ricorrente) che il sequestro conservativo è destinato a convertirsi in pignoramento e che gli atti dispositivi fatti dopo il pignoramento sono inopponibili sia al creditore procedente, sia ai creditori intervenuti. Né giova richiamare gli effetti del subentro del curatore fallimentare nella procedura esecutiva iniziata prima del fallimento da un creditore del soggetto poi dichiarato fallito (art. 107 legge fall. nel testo *pro tempore*).

Il sequestro conservativo costituisce, infatti, come concordemente ritenuto in dottrina, un vincolo chiuso, nel senso che di esso può beneficiare solo colui che ha chiesto il provvedimento cautelare, il che rende inefficaci gli atti dispositivi del bene sequestrato solo a beneficio del sequestrante. Ciò per la ragione che l'art. 2906, primo comma, cod. civ. richiama sì, in

relazione agli effetti del sequestro, le regole dettate dalla legge in materia di pignoramento, e tuttavia con la non secondaria differenza che, rispetto alla formulazione dell'art. 2913 cod. civ. (*"non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento"*), limita tali effetti esclusivamente al creditore sequestrante (*"non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento"*).

Il rilievo di ordine testuale, non considerato dall'odierno ricorso, ha da sempre indotto la dominante dottrina e la giurisprudenza a reputare che il vincolo discendente dal sequestro conservativo non consente l'intervento di altri creditori, in analogia a quanto accade nel pegno e nell'ipoteca. Sicché il creditore che intenda a sua volta cautelarsi per evitare il pregiudizio derivante da atti dispositivi del debitore deve necessariamente agire in via autonoma.

In questa prospettiva soltanto con la conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 cod. proc. civ.), e con effetti *ex nunc*, il vincolo chiuso del sequestro giova anche agli altri creditori che intervengono nell'esecuzione, e come tale giova al fallimento.

Poiché tale non è la situazione che rileva nel caso di specie, l'impugnazione proposta dalla curatela non può che essere rigettata.


p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 7 marzo 2019.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

